

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955. (1774) . . .	893
PRESIDENTE . . . . .	893, 894
SCOCA, <i>Relatore</i> . . . . .	893, 894
CHIARAMELLO . . . . .	893
FALETRA . . . . .	894
Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità. (1776). . . . .	
PRESIDENTE . . . . .	894
VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	894
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
ROSELLI e GITTI: Riapertura del termine per la sostituzione dei buoni provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000 istituiti con decreti del Ministero per il tesoro del 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947. (1626);	
VIALE: Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000. (1695). . . . .	895
PRESIDENTE . . . . .	895
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	895
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	895

**Discussione del disegno di legge: Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955. (1774).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955.

Il relatore, onorevole Scoca, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCOCA, *Relatore*. In attesa di concretare al più presto la legge speciale per la città di Roma, che si trova in fase di avanzato studio, si vuole assicurare, con il disegno di legge in esame, al comune di Roma un contributo straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955, come già si provvide, per gli anni 1952, 1953 e 1954, con l'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 103. Indubbiamente Roma, quale capitale d'Italia, ha problemi ed esigenze particolari che le derivano dalla sua funzione rappresentativa. In ciò trova giustificazione il presente disegno di legge, di cui mi permetto proporvi l'approvazione insieme con l'auspicio che sia sollecitata la presentazione al Parlamento dell'attesa legge speciale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARAMELLO. Io sono pienamente favorevole al progetto di legge. Non posso, tuttavia, non rilevare, con rammarico, che, stando alle notizie e informazioni della stampa, i contribuenti romani non brillano certo per senso civico verso il loro comune. In alcuni casi, e ne ho in mente qualcuno dell'ambiente professionale, le imposte pagate al comune sono irrisorie. Ciò non serve certo ad aiutare le possibilità del comune.

**La seduta comincia alle 9.**

WALTER, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1955

FALETRA. Anche noi voteremo a favore della legge, ma dobbiamo avvertire che occorre provvedere per altra via a sanare la situazione deficitaria del comune di Roma. Condividiamo, quindi, le osservazioni dell'onorevole Chiaramello.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCOCA, *Relatore*. I rilievi che sono stati fatti non sono pertinenti al provvedimento che oggi esaminiamo, che, come ho già detto, tiene presente la particolare situazione di Roma capitale. Aggiungo che il provvedimento è regolare dal punto di vista della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni ad emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, quale concorso dello Stato per gli oneri che il comune di Roma sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica, è concesso anche per l'anno 1955, nella misura di 4 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-56.

(È approvato).

## ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**Discussione del disegno di legge: Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità. (1776).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.

Il relatore, onorevole Valsecchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame non richiede una lunga illustrazione. Esso, d'altra parte, non importa alcuna spesa né operazione finanziaria, che possano essere di particolare competenza di questa Commissione.

Il disegno di legge propone l'abolizione degli scontrini speciali comprovanti l'acquisto di biglietti ferroviari a tariffa ridotta per viaggi eseguiti da impiegati dello Stato per ragioni di servizio e compensati da indennità. In luogo dei predetti scontrini sarà sufficiente il biglietto rilasciato allo sportello della stazione ferroviaria di partenza, biglietto che, con disposizione interna dell'Amministrazione ferroviaria, l'impiegato sarà esonerato dall'obbligo di riconsegnare al termine del suo viaggio.

In sostanza, questo disegno di legge tende a semplificare l'andamento burocratico della amministrazione dello Stato e, pertanto, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è modificato, sostituendo alle parole: « i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta », le seguenti: « i predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta ».

Il quinto comma dell'articolo 13 della legge predetta è modificato, sostituendo alle parole: « devono risultare dallo scontrino di cui al precedente articolo 4 », le seguenti: « devono risultare dal biglietto ferroviario ».

(È approvato).

## ART. 2.

Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1955

termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Roselli e Gitti: Riapertura del termine per la sostituzione dei buoni provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000, istituiti con decreti del Ministero per il tesoro del 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947 (1626); e del deputato Viale: Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000. (1695).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Roselli e Gitti: « Riapertura del termine per la sostituzione dei buoni provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000, istituiti con decreti del Ministero per il tesoro del 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947 » e di iniziativa del deputato Viale: « Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000 ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, queste due proposte di legge sono già state oggetto d'esame, da parte della nostra Commissione, in sede referente, nella seduta del 5 ottobre. In quella sede fu dato incarico al relatore di elaborare un testo unificato e, fu chiesto alla Presidenza della Camera, che lo ha accordato, che le proposte stesse ci fossero deferite in sede legislativa.

Ritengo, quindi, che la discussione generale si possa considerare già svolta, e prego il relatore, onorevole Vicentini, di farci conoscere il testo da lui elaborato.

VICENTINI, *Relatore*. Ho ritenuto di lasciare come testo del provvedimento quello della proposta dell'onorevole Viale, con la sola variante, contenuta nel testo della proposta Roselli e Gitti, che l'ammissione dei biglietti al cambio della Banca d'Italia è accordata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, anziché entro i novanta

giorni proposti dall'onorevole Viale. Il resto, tranne alcune modifiche formali, è immutato.

PRESIDENTE. Do lettura del testo unificato delle proposte di legge:

ARTICOLO UNICO.

I titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000, emessi con decreti del Ministero del tesoro 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947, e i biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000 dei vari tipi—fatta eccezione di quelli da lire 500 e da lire 1.000, tipo 1946, di cui ai decreti del Ministero del tesoro 15 marzo 1947 — che, per effetto del decreto dello stesso Ministro del tesoro 13 settembre 1954, emanato in applicazione della legge 31 gennaio 1953, n. 51, sono caduti in prescrizione successivamente al 31 dicembre 1954, saranno ammessi al cambio della Banca d'Italia entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Scaduto questo termine i titoli ed i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti non presentati per la sostituzione saranno definitivamente prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto Istituto.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho avuto l'onore di ascoltare la discussione avvenuta in questa Commissione in sede referente; tuttavia, poiché si è voluto considerare non tanto il lato giuridico, quanto il lato umanitario, in relazione alla condizione dei possessori di questi biglietti, i quali non hanno tempestivamente provveduto alla sostituzione del titolo, senza considerare il diritto di coloro che di quei biglietti si sono disfatti...

PRESIDENTE. Il loro diritto è estinto. Semmai, un diritto lo avrebbe acquistato lo Stato, il quale non pagherebbe più.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, tuttavia, è favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti all'articolo unico, il testo unificato dalle proposte di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**La seduta termina alle 9,30.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI